



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 169 del 4 Novembre 2020

EMERGENZA COVID 2019
ORDINANZA 29 OTTOBRE 2020, N. 94 - ORDINANZA 30 OTTOBRE 2020, N. 95 - ORDINANZA 2 NOVEMBRE 2020, N. 96 -
ORDINANZA 2 NOVEMBRE 2020, N. 97

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 29.10.2020, N. 94

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 194

ORDINANZA 30.10.2020, N. 95

Gestione dell'emergenza COVID – 19. Misure urgenti per la gestione dei pazienti COVID-19 nelle strutture ospedaliere regionali. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie.....8

ORDINANZA 02.11.2020, N. 96

Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale. Proroga esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.....14

ORDINANZA 02.11.2020, N. 97

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Disposizioni inerenti le prestazioni sanitarie di ricovero differibili.....19

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 94 DEL 29 OTTOBRE 2020**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;

VISTI

- il DPCM 7 agosto 2020 riportante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI altresì

- il DPCM 13 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05563) pubblicato sulla G.U.n.253 del 13.10.2020;
- il DPCM 18 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05727) “pubblicato sulla G.U. n.258 in pari data;

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato sulla G.U. 265 del 25 ottobre 2020”;

CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel surriferito DPCM del 24 ottobre 2020 si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020;

VISTO il Decreto legge 7 ottobre 2020 n.125 con oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione delle direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale si stabilisce, tra gli altri, che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri continuano ad applicarsi le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020 che contempla la possibilità per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale;

PRESO ATTO dell'andamento epidemico regionale che, pur in presenza di una percentuale di casi confermati sul totale dei test effettuati inferiore alla media nazionale, ha recentemente registrato un trend in netta crescita in tutto il territorio regionale evidenziando pertanto una situazione di criticità per la quale appare necessario rafforzare fortemente le misure di prevenzione, adottando provvedimenti specifici volti a porre limitazioni ad aggregazioni e assembramenti di persone;

PRESO ATTO della analoga valutazione verbalizzata in esito alla riunione del CREA del 23 ottobre 2020;

DATO ATTO altresì che in base all'evoluzione dello scenario epidemico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate;

SENTITA l'ANCI Abruzzo;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. che dalle ore 18.00 del giorno 31 ottobre 2020 e fino alle ore 5.00 del giorno seguente è vietata qualsiasi forma di festeggiamento della ricorrenza di Halloween, sia in spazi all'aperto sia in pubblici esercizi quali, a titolo di esempio: centri commerciali, supermercati, esercizi commerciali in genere, alberghi e altre strutture ricettive. E' altresì fortemente raccomandato di evitare tali festeggiamenti anche in ambienti privati.

2. che dal 30 ottobre al 4 novembre 2020, per i cimiteri comunali, si osservino le seguenti disposizioni:
 - l'accesso e la permanenza devono avvenire secondo le regole del distanziamento sociale (almeno un metro tra ogni individuo) e previo utilizzo di mascherine;
 - è vietata qualsiasi forma di assembramento, anche nelle immediate vicinanze di detti luoghi di culto;
 - sospensione delle cerimonie religiose;
3. che i Comuni, anche attivando, ove disponibili, volontari della Protezione Civile regionale, assicurino il rispetto delle disposizioni di cui al precedente punto 2. e prevedano, ove valutato opportuno e attuabile, un servizio di misurazione della temperatura corporea a quanti fanno ingresso nei cimiteri;
4. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto territorialmente competente, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Protezione Civile regionale;
5. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Dr. Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

L'Assessore alla Salute

D.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 95 DEL 30 OTTOBRE 2020**

Gestione dell'emergenza COVID - 19. Misure urgenti per la gestione dei pazienti COVID-19 nelle strutture ospedaliere regionali. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il *Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" a tenore del quale le Autorità

competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del suddetto decreto;

VISTO il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica, abrogando contestualmente il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020 che ha fornito ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale";

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 avente ad oggetto la ridefinizione delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DL 16.05.2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, in considerazione del miglioramento delle condizioni epidemiche, ha disposto, a far data 18.05.2020 e 03.06.2020, la cessazione degli effetti di tutte le misure limitative della circolazione rispettivamente all'interno del territorio regionale e di quello nazionale;

VISTO il DL 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza;

VISTO il DL 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che proroga, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM 18 OTTOBRE 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dalla Protezione Civile relativi all'emergenza Coronavirus;

RICHIAMATA la DGR n.602 del 25.10.2017 "Approvazione disciplinare tecnico" Gestione informatizzata posti letto rete Emergenza-Urgenza";

RICHIAMATA la DGR 264 del 27.4.2018 "Approvazione del documento Piano regionale delle Maxi-Emergenze - Regione Abruzzo";

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sempre relative all'emergenza Covid - 19;

RICHIAMATA la vigente normativa emergenziale ed, in tal senso, anche il DL n. 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii. convertito con L n. 27 del 24 aprile 2020 ed il DL n. 34 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. convertito con L n. 97 del 17 luglio 2020 che prevedono la possibilità di procedere all'implementazione dell'assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche e, ove necessario, anche nelle strutture private accreditate nel rispetto delle modalità ivi dettagliate;

RICHIAMATI, specificatamente, l'art. 3 del DL 18/2020 e ss.mm.ii. come convertito con L n. 27/2020 e l'art. 4 del DL n. 34/2020 e ss.mm.ii. come convertito con L 97/2020;

PRESO ATTO della nota prot n. 117/2020 dello scorso 23 ottobre 2020 con la quale il Referente Sanitario Regionale per le Emergenze, di seguito per brevità RSR, ha chiesto alle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo la disponibilità dei propri posti letto per l'emergenza Covid - 19;

PRESO ATTO, inoltre, di quanto emerso in occasione della riunione dell'Unità di Crisi dello scorso 28 ottobre 2020 circa l'attuale compressione dei Presidi Ospedalieri Pubblici a causa delle gestione dell'emergenza COVID - 19 e della prospettata ingravescenza, a livello nazionale e locale, dell'attuale situazione pandemica;

RILEVATA, pertanto, la necessità di fornire alle AASSLL uno strumento agile per ridurre l'attuale pressione sui rispettivi Presidi Ospedalieri Pubblici implementando il coinvolgimento delle Case di Cura Private accreditate della Regione Abruzzo in stretta attuazione del rapporto di complementarità e di integrazione pubblico-privato previsto dalla vigente normativa nazionale;

RITENUTO, in questo senso, ove necessario a decongestionare i nosocomi pubblici di rispettiva afferenza, di autorizzare le AASSLL ad avvalersi delle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo, per l'assistenza dei pazienti COVID - 19 necessitanti di ospedalizzazione ma non bisognevoli di trattamenti di terapia intensiva o sub intensiva;

STABILITO che la presa in carico dei suddetti pazienti da parte delle Strutture in discorso dovrà essere convenuta dalle AASSLL, in raccordo con il RSR, in ossequio alle vigenti disposizioni nazionali e regionali anche relative all'emergenza pandemica Covid- 19 e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- le prestazioni rese dalle strutture accreditate:
 - saranno remunerate nei limiti e nel rispetto dei tetti di spesa per l'annualità 2020 di cui alla nota prot n 40357 dell'11 febbraio 2020;
 - saranno fatturate separatamente, secondo le modalità regolamentate dallo schema contrattuale 2019 (ex DGR n. 348/2019 e ss.mm.ii.) ed, ove applicabile, in ottemperanza alla DGR n. 124 del 04 marzo 2020, e dovranno recare in oggetto ed al campo della fattura elettronica "riferimento amministrazione" il codice "COV-20";
- I flussi di produzione dovranno indicare nelle SDO onere della degenza=1 "ricovero a totale carico del SSN" e come reparti di ammissione/dimissione il codice disciplina "20" da comunicare alle AA.SS.LL. competenti che censiranno nei modelli gestionali HSP13 e HSP13bis, i posti letto dedicati all'emergenza COVID-19, secondo le indicazioni del Ministero della Salute che introducono un apposito valore "E" da associare al campo "Fascia di appartenenza". Restano impregiudicati gli ulteriori debiti informativi che saranno ritenuti necessari da parte del RSR.

PRECISATO che la presa in carico dei pazienti COVID 19 da parte delle Case di Cura private accreditate dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di tutte le vigenti misure atte ad evitare la diffusione del contagio;

DEMANDATI al RSR, d'intesa con le Direzioni Sanitarie aziendali, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività poste in essere ai sensi del presente provvedimento nonché la definizione delle modalità di acquisizione dei dati di attività Covid - 19;

STABILITO che, su richiesta del RSR e previo parere dell'Unità di Crisi, i contenuti della presente ordinanza potranno essere modificati e/o implementati ove necessario in considerazione dell'evoluzione del quadro emergenziale regionale e delle sopravvenute disposizioni nazionali;

RICHIAMATE:

- la nota prot. R.A. 85302/DPF012 del 25.03.2020 indirizzata ai Direttori Generali delle ASL ed avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la rendicontazione della maggiore spesa legata all'emergenza sanitaria Covid-19";
- la nota prot. R.A. 86189/DPF017 del 26.03.2020 indirizzata ai Direttori Generali delle ASL avente ad oggetto "cruscotto posti letto gestione emergenza Covid-19" con cui, come già previsto dall'Ordinanza Presidenziale 12/2020, si dispone che le ASL garantiscano con tempestività e puntualità, tramite i responsabili di reparto e i bed manager, l'aggiornamento quotidiano delle dotazioni di posti letto di coorte programmati ed attivati (con specifica di quelli occupati) per pazienti Covid nei reparti di Terapia Intensiva, Malattie Infettive, Pneumologia, Medicina dei P.O., accedendo al gestionale: http://2.118.26.3/emma_covid tramite le credenziali rilasciate;

RITENUTO necessario, per quanto detto, assumere tutte le suddette misure per una migliore tenuta e risposta organizzativa ed operativa dell'intero sistema sanitario regionale

ORDINA

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. di fornire alle AA.SS.LL. uno strumento agile per ridurre l'attuale pressione sui rispettivi Presidi Ospedalieri Pubblici implementando il coinvolgimento delle Case di Cura Private accreditate della Regione Abruzzo in stretta attuazione del rapporto di complementarietà e di integrazione pubblico-privato previsto dalla vigente normativa nazionale;
2. di autorizzare le AA.SS.LL., ove necessario a decongestionare i nosocomi pubblici di rispettiva afferenza, ad avvalersi delle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo, per l'assistenza dei pazienti COVID - 19 necessitanti di ospedalizzazione ma non bisognevoli di trattamenti di terapia intensiva o sub intensiva;
3. di stabilire che la presa in carico dei suddetti pazienti, da parte delle Strutture accreditate in discorso, dovrà essere convenuta dalle AASSLL, in raccordo con il Referente Sanitario regionale per le Emergenze (RSR), in ossequio alle vigenti disposizioni nazionali e regionali anche relative all'emergenza pandemica Covid- 19 richiamate in premessa e nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - le prestazioni rese dalle strutture accreditate:
 - saranno remunerate nei limiti e nel rispetto dei tetti di spesa per l'annualità 2020 di cui alla nota prot. n 40357 dell'11 febbraio 2020;
 - saranno fatturate separatamente, secondo le modalità regolamentate dallo schema contrattuale 2019 (ex DGR n. 348/2019 e ss.mm.ii.) ed, ove applicabile, in ottemperanza alla DGR n. 124 del 04 marzo 2020, e dovranno recare, in oggetto ed al campo della fattura elettronica "riferimento amministrazione", il codice "COV-20";
 - i flussi di produzione dovranno indicare nelle SDO onere della degenza=1 "ricovero a totale carico del SSN" e come reparti di ammissione/dimissione il codice disciplina "20" da comunicare alle AA.SS.LL. competenti che censiranno nei modelli gestionali HSP13 e HSP13bis, i posti letto dedicati all'emergenza COVID-19,

secondo le indicazioni del Ministero della Salute che introducono un apposito valore "E" da associare al campo "Fascia di appartenenza". Restano impregiudicati gli ulteriori debiti informativi che saranno ritenuti necessari da parte del RSR.

4. di precisare che la presa in carico dei pazienti COVID 19 da parte delle Case di Cura private accreditate dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di tutte le vigenti misure atte ad evitare la diffusione del contagio;
5. di demandare al RSR, d'intesa con le Direzioni Sanitarie aziendali, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività poste in essere ai sensi del presente provvedimento nonché la definizione delle modalità di acquisizione dei dati di attività Covid - 19;
6. di stabilire che, su richiesta del RSR e previo parere dell'Unità di Crisi, i contenuti della presente ordinanza potranno essere modificati e/o implementati ove necessario in considerazione dell'evoluzione del quadro emergenziale regionale e delle sopravvenute disposizioni nazionali.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

30 Ottobre 2020

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Dr. Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

L'Assessore alla Salute

Dr.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 96 del 02 NOVEMBRE 2020

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale. Proroga esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";



Al Presidente della Regione

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTO il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;



Al Presidente della Regione

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;

VISTI

- il DPCM 7 agosto 2020 riportante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 7 settembre 2020 recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
- il DPCM 13 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTI

- l'art. 8 comma 16 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e ss.mm.ii., concernente, tra l'altro, le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
- l'art. 79 comma 1 sexies, lettere a) e b) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n.133 e ss.mm.ii., che prevede che:
 - a. siano potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN. A tal fine sono individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze le modalità con le quali entro il 15 marzo di ogni anno vengono messe a disposizione del SSN le informazioni utili a consentire la verifica del diritto all'esenzione per reddito;
 - b. con il medesimo Decreto di cui alla lettera a) siano definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'Azienda Sanitaria Locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni;
- l'art. 50 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e ss.mm.ii., il quale prevede, tra l'altro, il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN e la ricetta elettronica;
- il DPCM 26 marzo 2008, concernente le modalità tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN e la ricetta elettronica;
- il D.M. 17 marzo 2008, il quale prevede la codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria;



Al Presidente della Regione

- il DM 11 dicembre 2009, che detta disposizioni in materia di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria;
- il decreto-legge 98/2011 convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011 n. 111;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.4 del O.P.G.R. n. 4 del 11.03.2020 in cui al punto 5 del dispositivo veniva stabilito di disporre la proroga sino al 30/06/2020, salvo diverse successive disposizioni, di tutte le esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in scadenza o scadute dal 01/03/2020;

VISTO che successivamente, le medesime esenzioni venivano ulteriormente prorogate, ai sensi dell'art. 103 D.L. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, e pertanto la validità delle certificazioni veniva estesa al 31/10/2020, corrispondente ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31/7/2020) previsti dal citato art. 103;

ATTESO che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre 2020 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza fino a tutto il 31 gennaio 2021;

CONSIDERATO che, pertanto, nel quadro delle norme e delle misure adottate a livello nazionale in conseguenza all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 - dovuta al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale - si impone, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, l'adozione, tra l'altro, di provvedimenti tesi a evitare l'affollamento di persone;

RITENUTA conseguentemente, la necessità di:

1. confermare, fino al 31 gennaio 2021, l'efficacia dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) in scadenza o scadute dal 01/10/2020;
2. dare mandato al Dipartimento Sanità di coordinare le AA.SS.LL. al fine di realizzare una capillare attività di informazione nei confronti degli operatori e dei cittadini sulle disposizioni adottate dal presente provvedimento e sulle condizioni per usufruire dell'esenzione per reddito dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria e di rinnovare l'attività informativa presso i cittadini ogni anno in prossimità della scadenza delle autocertificazioni.

RITENUTO, pertanto, di adottare misure adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica, integrando e modificando la precitata ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.3 del 9 marzo 2020;

ORDINA

- ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. di confermare, fino al 31 gennaio 2021, l'efficacia dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) in scadenza o scadute dal 01/10/2020;
2. di dare mandato al Dipartimento Sanità di coordinare le AA.SS.LL. al fine di realizzare una capillare attività di informazione nei confronti degli operatori e dei cittadini sulle disposizioni adottate dal presente provvedimento e sulle condizioni per usufruire dell'esenzione per reddito dalla compartecipazione dalla



Al Presidente della Regione

spesa sanitaria e di rinnovare l'attività informativa presso i cittadini ogni anno in prossimità della scadenza delle autocertificazioni;

3. di ribadire che, in adempimento alla vigente normativa, le AA.SS.LL. sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità di tutte le autocertificazioni presentate nonché sulla permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto all'esenzione e ad applicare, nel caso vengano riscontrate irregolarità, le sanzioni previste e il conseguente recupero degli importi dovuti;

4. le disposizioni della presente ordinanza hanno decorrenza immediata e sono valide sino a diverso provvedimento;

5. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Protezione Civile regionale;

6. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Dr. Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

La Componente la Giunta Regionale

Dr.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dr. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 97 del 02 NOVEMBRE 2020

Oggetto: Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Disposizioni inerenti le prestazioni sanitarie di ricovero differibili.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gen-



Il Presidente della Regione

naio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge:

- 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13,
- 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,
- 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35,
- 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,
- 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020
- 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020,
- 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dai decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e del 24 ottobre 2020;

VISTA la Circolare del 12 ottobre 2020 del Ministero della Salute recante *“Trasmissione documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”*, nella quale sono evidenziate le misure di *preparedness* per fronteggiare in modo ottimale le nuove infezioni da SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2020-2021 alla luce di tutti i possibili scenari epidemici (1-4) che dovessero delinearsi;

VISTI i report di monitoraggio settimanali – Fase 2 – per la regione Abruzzo, redatti ai sensi del DM 30 aprile 2020, che ha mostrato un incremento dell'indice regionale Rt medio a 14 giorni dall'1.17 (con Intervallo di confidenza 0,63-1,68) della settimana 21 – 27 settembre 2020 all'1.5 (Intervallo di confidenza 0,81-2,17) – indice soglia dello Scenario 4 - della settimana 12-18 ottobre 2020;

VISTE le Linee Guida del Sistema di Emergenza Urgenza n. 1/1996, che contempla la previsione, da parte delle Regioni, dell'istituzione di un “Comitato regionale sanitario per l'emergenza, con compiti di programmazione ed indirizzo delle attività svolte nel sistema di emergenza”;

VISTA la Legge Regionale n. 5/2008 ed in particolare il punto 5.4.1, il quale tra l'altro, prevede che la Giunta Regionale si avvale dell'attività del Comitato Regionale Emergenza Urgenza Abruzzo (CREA);

VISTA la DGR 702 del 24 ottobre 2011 recante “Costituzione del Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo” (CREA)

VISTA la DGR 264 del 27.4.2018 “Approvazione del documento Piano regionale delle Maxi-Emergenze – Regione Abruzzo”;



Il Presidente della Regione

VISTO il verbale CREA del 02.11.2020 (rif.to convocazione dell'1.11.2020) relativo all'opportunità di adottare misure urgenti per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO lo stretto raccordo del Comitato tecnico CREA, per il tramite del Dipartimento Sanità, con l'Unità di Crisi istituita presso la Regione Abruzzo per l'emergenza Covid-2019;

VALUTATA l'esigenza di adottare misure adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee misure di ulteriore limitazione dell'attività programmata non urgente nei presidi ospedalieri dotati di PS/DEA, sia per contenere le occasioni di contagio di personale sanitario e cittadini, che per limitare l'impiego ordinario del personale medico e sanitario in ordine a preservarne la disponibilità per l'attivazione di ulteriori livelli di maxiemergenza/maxi-evento;

CONSIDERATO che:

- il report di monitoraggio settimanale – Fase 2 – per la regione Abruzzo, redatto ai sensi del DM 30 aprile 2020, basato sui dati della settimana 19-25 ottobre 2020 (aggiornati al 27 ottobre) ha evidenziato un indice Rt medio a 14 giorni dell'1.4, ma con Intervallo di confidenza della stima in ulteriore crescita nei valori minimi e massimi (0,87-2,27), collocando l'Abruzzo tra le Regioni ad alto rischio di trasmissione del contagio, con possibilità di progredire a rischio molto alto nel corso del mese di novembre;
- si profila, per quanto argomentato, una situazione di criticità nel territorio regionale, evidenziata anche nei verbali del Gruppo Tecnico-Scientifico regionale istituito ai sensi della DGR 139 dell'11 marzo 2020, per la quale appare necessario rafforzare fortemente le misure di mitigazione, alla luce delle osservazioni e del trend nazionale e internazionale di crescita della curva dei contagi;
- l'andamento epidemiologico regionale continua a registrare un trend in netta crescita di casi confermati nel territorio regionale e livelli di pressione molto elevati sui servizi ospedalieri, con segnalazione di superamento delle soglie critiche di occupazione dei p.l. di Terapia Intensiva e Subintensiva previsti dal D.M. 30 aprile 2020;

CONSIDERATO che le misure in ambito sanitario tengono conto della necessità di favorire un'adeguata disponibilità di posti letto nelle strutture di ricovero e cura ed un razionale impiego del personale sanitario in ragione dell'emergenza in essere, nonché della necessità di limitare alle strette urgenze l'afflusso degli utenti nei luoghi di diagnosi e cura, al fine di gestire adeguatamente le fasi critiche di superamento delle soglie d'allerta;

RITENUTO che:

- tra le misure restrittive consentite alle Regioni ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 rientra la sospensione/rimodulazione, all'interno dei Presidi Ospedalieri Pubblici, dei ricoveri in elezione e quindi non urgenti (come definiti dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019);
- la rimodulazione degli interventi chirurgici programmati debba avere la finalità di fronteggiare l'aumentata esigenza di ricovero dei pazienti nelle diverse aree di degenza;
- le Strutture Sanitarie debbano incrementare, nelle more del raggiungimento degli standard previsti dalla DGR 334/2020 come modificata da DGR 443/2020 e per la durata del periodo emergenziale, il numero di posti letto di terapia intensiva e subintensiva attivabili in emergenza – anche in deroga ai procedimenti ordinari -, al fine di ampliare la capacità di accogliere i pazienti COVID-19 positivi, rimodulando i posti letto resisi disponibili dal provvedimento;



Il Presidente della Regione

CONSIDERATO che, per quanto detto, è necessario assumere ulteriori misure di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus SARS-CoV-2 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio epidemico vigenti, nel territorio regionale, **dal 2 novembre 2020 al 24 novembre 2020**:

2. **di disporre la rimodulazione**, variabile a seconda delle specifiche esigenze organizzative delle Aziende Sanitarie Locali, dei ricoveri per interventi chirurgici programmati al fine di favorire il massimo impiego possibile delle terapie intensive e subintensive e la disponibilità di personale sanitario per l'emergenza da COVID-19. La rimodulazione è valida per tutti i ricoveri per interventi chirurgici programmati, ad eccezione degli interventi oncoematologici di classe A o di alta specialità non rinviabili a giudizio motivato del clinico e fatte salve specifiche condizioni di inderogabilità motivate dalle peculiarità organizzative delle ASL;

3. di disporre che i Direttori Sanitari Aziendali, tramite le Direzioni Sanitarie di Presidio, provvedano ad incrementare, anche in deroga rispetto ai procedimenti ordinari e nelle more dell'implementazione della rete ospedaliera Covid approvata con DGR 334/2020 così come modificata da DGR 443/2020 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 34/2020, i posti letto di Terapia Intensiva, Malattie Infettive, Pneumologia ed Area Medica subintensiva dei Presidi Ospedalieri pubblici, tramite il reimpiego del personale reso disponibile dalla rimodulazione dei ricoveri elettivi;

4. di disporre la non sospensione delle IVG chirurgiche;

5. al Referente Sanitario Regionale per le emergenze (RSR) di disporre, qualora ricorrano esigenze urgenti di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza COVID-19 e sentiti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del SSR, le assegnazioni temporanee del personale sanitario - in servizio con qualsiasi tipologia contrattuale - presso quelle ASL che presentino maggiori necessità assistenziali, con assegnazione in via prioritaria del personale che abbia manifestato la propria disponibilità;

6. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto territorialmente competente, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Protezione Civile regionale;

7. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;



Il Presidente della Regione

8. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Dr. Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

L'Assessore alla Salute

Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it